



Procedimento di cui all'art. 21 L.R. 450/1
F. 21/2000/1

COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 82 del Registro **Oggetto:** Presa atto giuramento e insediamento del neo Assessore Comunale Dottor Amodeo Giuseppe.

Anno 2022

L'anno duemilaventidue addì Venerdì alle ore 13,40 del mese di Ottobre nel Comune di Cerda e nella casa comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della L. R. 26 agosto 1992 n. 7, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

| N. | Cognome Nome | Carica | Presente | Assente |
|----|--------------------------|-----------|----------|---------|
| 1 | Geraci Salvatore | Sindaco | P | |
| 2 | Lanza Carmelo, Salvatore | Assessore | P | |
| 3 | Guida Floriana | Assessore | | A |
| 4 | Vivirito Cristian | Assessore | P | |
| 5 | AMODEO GIUSEPPE | ASSESSORE | P | |

TOTALE PRESENTI N. 4

TOTALE ASSENTI N. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Salvatore Geraci che, assistito dal Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello, dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, recepito dalla l.r. 30/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Addì _____

Il Responsabile del Servizio

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Addì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Presa atto giuramento e insediamento neo Assessore Comunale Signor Amedeo Giuseppe.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota prot. n. 13389 del 17.10.2022 con la quale l'Assessore Comunale Salvatore Cicero ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la Determinazione Sindacale n. 567 R.G. del 28.10.2022 ad oggetto "Nomina componente della Giunta Comunale" con la quale veniva nominata il Signor Amedeo Giuseppe nato a Termini Imerese e residente in Termini Imerese nella Via Enrico Toti n. 12, Assessore Comunale in sostituzione dell'Assessore dimissionario;

Verificata l'insussistenza del rapporto di parentela entro il 2° grado con il Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 12, comma 6, della l.r. 7/92 e sostituito dall'art. 4, comma 6, della l.r. n. 6 del 5 Aprile 2011;

Visto l'art. 15, comma 2°, della l.r. 7/92 il quale dispone che l'Assessore prima di essere immesso nell'esercizio delle proprie funzioni presta giuramento secondo la formula stabilita per i Consiglieri Comunali, (art. 45 dell'O.R.E.L.);

Dato atto che il mancato giuramento comporta la decadenza dalla carica;

Vista l'allegata dichiarazione antimafia resa dal neo Assessore Amedeo Giuseppe, ai sensi dell'art.7 della l.r. n.7/92 come sostituito dall'art. 1 della l.r. n. 35/97, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la dichiarazione resa dal neo-assessore di non incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica, così come previsto dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 235/2012, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Vista, altresì, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ai sensi dell'art. 15 della legge 183 del 12.11.2011, circa l'insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 26 del vigente Statuto Comunale, approvato con delibera consiliare n. 5 del 02.02.1995 e adeguato con delibera di Consiglio n. 25 del 11.04.2018;

Considerato che in data odierna, l'Assessore Amedeo Giuseppe ha prestato giuramento in presenza del Segretario Generale leggendo ad alta voce la formula e sottoscrivendo l'allegato verbale;

Dato atto che il verbale di giuramento e la dichiarazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la L.R. n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 22/2008;

Vista la L.R. n. 6/2011;

Visto l'art. 10 del D.lgs n. 235/2012;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

Prendere atto del giuramento prestato in questa sede dall'Assessore neo nominato **Signor Amedeo Giuseppe**, nato a Termini Imerese il 28.11.1989 e residente in Termini Imerese nella Via Falcone e Borsellino n. 84, giusto verbale che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, così come previsto dall'art.15, comma 2°, della l.r. 7/92.

Dare atto che il presente atto è esecutivo "ope legis".



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F.00621360825

FAX 091 - 8999778

L'anno Duemilaventidue addì VENTOTTO del mese di OTTOBRE, nella Sala delle riunioni della Giunta Municipale convocata nell'odierna seduta per gli adempimenti di legge, con l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello**;

Il Signor Amodeo Giuseppe nato a Termini Imerese 28.11.1989 nominato Assessore Comunale, giusta Determina Sindacale n. 567 R.G. del 28.10.2022, presta il seguente giuramento così come previsto dall'art. 15, comma 2°, della l.r. n. 7 del 26 Agosto 1992:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".

L'ASSESSORE COMUNALE

Il Segretario Generale
(Dott. Salvatore Pignatello)



Il Sindaco
(On.le Salvatore Geraci)



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F.00621360825

fax 0918999778

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui ai D.Lgs. n. 267/2000, n. 235/2012, n. 39/2013 e delle altre norme vigenti in materia)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A AMODEO GIUSEPPE

(C.F.: MDAGPP89S28L112U),

NATO/A A TERMINI IMERESE IL 28/11/1989.

NOMINATO DAL SINDACO, GIUSTA DETERMINAZIONE N. 567 DEL 28 OTT 2022

ASSESSORE COMUNALE DI QUESTO ENTE

VISTI

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012";
- il D.Lgs. n. 39 del 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012";
- la normativa vigente, nazionale e regionale, in materia di cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità all'accesso alle cariche locali;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA',

e consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di autocertificazione (artt.46 e 47 DPR 445/2000):

- di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza o altre ipotesi ostative comunque denominate a ricoprire l'incarico. previste dalle disposizioni legislative, nazionali e regionali, vigenti in materia;
- di non trovarsi, in particolare e per quanto di interesse rispetto alla carica ricoperta, in alcuna delle ipotesi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità riportate nelle **TABELLE A-B-I** di cui alla nota del Dipartimento Regionale Autonomie Locali prot. n. 19099 del 16/12/2019, le quali vengono allegate alla presente dichiarazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR. n. 445/2000 per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

Si allega copia del documento di identità o riconoscimento in corso di validità.

CERDA, li 28/10/2022 1

L'ASSESSORE COMUNALE



AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, del **Signor Dioguardi Salvatore nato a Cerda il 25/12/1964 e residente in Cerda nella Via Macaluso n. 43** della cui identità sono certo.

Cerda li 28/10/2022 1

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Pignatello)



Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

**CAUSE DI INCANDIDABILITA' ALLA CARICA DI SINDACO, CONSIGLIERE
COMUNALE, ASSESSORE COMUNALE, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE, CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE**

SONO INCANDIDABILI ALLE CARICHE DI CUI SOPRA:

Coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all' articolo 74 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati.
(Art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a).
(Art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale.
(Art. 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c).
(Art. 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.
(Art. 10, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
(Art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, le disposizioni di cui sopra si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali. Con riguardo alle cause di incandidabilità sopra riepilogate, si richiama quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, il quale dispone che *"L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse."* Si richiamano in ultimo gli adempimenti previsti e disciplinati dal successivo comma 4 per quanto attiene la comunicazione delle sentenze e dei provvedimenti.

Al fine di verificare l'effettiva condizione rispetto a quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, per quanto attiene il procedimento elettorale, si richiamano gli adempimenti previsti per i candidati e le relative candidature, di cui all'art. 12 del richiamato D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, ai sensi del quale "...ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10."

L'incandidabilità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. (Art. 15, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui all'art. 143 del D.lgs. 267/2000 non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 (dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000) al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 (dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000) con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

Art. 143, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (l'art. 143 del predetto decreto è stato sostituito dall'art. 2, comma 30 della legge 15 luglio 2009, n. 94 e integrato e modificato dall'art. 28, commi 1 e 1-bis, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. (Art. 248, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. s), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)

Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

**SOSPENSIONE E DECADENZA DI DIRITTO DEGLI
AMMINISTRATORI LOCALI IN CONDIZIONE DI
INCANDIDABILITA'**

**SONO SOSPESI DI DIRITTO DALLE CARICHE INDICATE AL COMMA 1 DELL'ART. 10 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, n. 235:**

Coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c).

(Art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235).

Coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.

(Art. 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235).

Coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

(Art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235).

Quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

(Art. 11, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235).

Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

(Art. 11, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

(Art. 11, comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina. ♥

(Art. 11, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. (Art. 11, comma 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' CON LA CARICA DI ASSESSORE COMUNALE

Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. La durata della Giunta è fissata in cinque anni. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. **(Per le cause di ineleggibilità vedi Tabella C e Tabella D).**

(Art. 12, comma 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.)

Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina. **(Per le cause di incompatibilità vedi Tabella F e Tabella G).**

(Art. 12, comma 2 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.)

Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune.

(Art. 12, comma 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.; l'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha aggiunto le parole "né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune").

La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

(Art. 12, comma 4 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.) (Il presente comma, già modificato dall'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è stato poi così sostituito dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

La carica di assessore comunale è incompatibile con quella di componente della Giunta regionale.

(Art. 12, comma 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

(Art. 12, comma 6 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i) (Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

La carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di assessore o di consigliere presso altro comune. Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità di cui al presente comma deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima carica assunta, a pena di decadenza dalla medesima carica.

(Art. 12, comma 7bis della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i) (Comma introdotto dall'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5).

Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.

Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.

(Art. 12, comma 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)

Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

(Art. 12, comma 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)

La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta.

(Art. 12, comma 11 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Salvatore Geraci

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to LANTIA CARMELLO SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

f. to Dott. Salvatore Pignatello

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 28 OTT 2022

Visto: **IL SINDACO**

IL SEGRETARIO GENERALE
~~IL SEGRETARIO GENERALE~~
Dott. Salvatore PIGNATELLO

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa all'Albo Pretorio il _____

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;

CERTIFICA

che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91 così come modificata dall'art. 127 comma 21 L.R. 17 del 28.12.04, è stata/sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____
GENERALE

IL SEGRETARIO

f.to

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28 OTT 2022

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2° della L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li 28 OTT 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to.....**IL SEGRETARIO GENERALE**.....
Dott. Salvatore PIGNATELLO